

ADA FAMIGLIETTI

Ricercatore di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

La rivisitazione del giudizio di appello

The review of the appeal judgment

Gli interventi normativi in tema di giudizio di secondo grado sono finalizzati a circoscrivere l'ambito dell'appellabilità oggettiva, a semplificare il procedimento con la celebrazione del giudizio camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o l'imputato chiedano di partecipare in presenza. Inoltre la delega amplia l'operatività del concordato sui motivi in appello e riduce le ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

The rules in the matter of appeal judgment are aimed at circumscribing the scope of objective appellability, simplifying the procedure with the celebration of the non-participated chamber judgment, unless the appellant or the accused ask to participate in presence. In addition, the delegation expands the operation of the concordat on the grounds on appeal and reduces the hypotheses of renewal of the trial examination.

PREMESSA

La l. 27 settembre 2021, n. 134¹ delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla generale riorganizzazione del processo penale in termini di efficienza, razionalizzazione e speditezza, attraverso la digitalizzazione e il potenziamento delle tecnologie informatiche. Il testo approvato consta di due articoli: il primo conferisce una delega legislativa, il cui triplice obiettivo è lo snellimento del processo penale, la transizione digitale e la ristrutturazione della disciplina dei riti speciali, delle impugnazioni e delle misure alternative alla pena.

All'art. 1, comma 13, lett. c), e), f), g), h) e l), sono disciplinate le previsioni in tema di giudizio di secondo grado, finalizzate a circoscrivere l'ambito dell'appellabilità oggettiva, ad estendere le ipotesi di inammissibilità dell'appello, a semplificare il procedimento con la spinta verso il modello cartolare, e a ridurre le ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. L'obiettivo dichiarato è la contrazione dei tempi e l'efficienza del giudizio, anche in funzione della prevista improcedibilità dell'azione per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Oltre ai principi della delega, infatti, la l. n. 134/2021 apporta alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale immediatamente precettive, a cominciare dall'introduzione di una nuova causa di improcedibilità, sulla scorta delle pressanti indicazioni dell'Unione Europea e della Corte di Strasburgo in tema di ragionevole durata dei procedimenti penali.

Facendo della legislazione pandemica un principio ispiratore e ponendo il modello emergenziale a regime, si prevede che l'appello diventi a tutti gli effetti un rito cartolare, con la celebrazione del giudizio camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o l'imputato chiedano di partecipare in presenza. In secondo luogo, si delega il Governo a eliminare le preclusioni per taluni reati, oggi previste nel concordato sui motivi in appello dall'art. 599-bis, comma 2, c.p.p. e speculari alle esclusioni del patteggiamento allargato. L'obiettivo resta la speditezza del procedimento di secondo grado, dato che il concordato in appello mira a semplificare il giudizio, rendendolo più veloce. Pertanto il Parlamento ha recepito la proposta della Commissione Lattanzi di abolire le preclusioni al concordato in appello, non giustificabili rispetto ad un istituto che ha la sola funzione di consentire alle parti di indicare al giudice i

¹ G.U., Sr. gen., 4 ottobre 2021, n. 237.

motivi di gravame su cui vi è accordo, per consentire di concentrare maggiormente il vaglio del giudice sui profili realmente controversi².

LA CONTRAZIONE DELL'APPELLABILITÀ OGGETTIVA

Un significativo segmento di modifica, introdotto dalla l. n. 134/2021, concerne l'ampliamento dell'inappellabilità oggettiva, disciplinata dall'art. 593, comma 3, c.p.p. che di fatto segue il solco già tracciato dalla riforma Orlando e dal successivo d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. I casi di inappellabilità introdotti dalla legge delega riguardano: a) le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; b) le sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Occorre a tal fine ricordare che, all'esito dei molteplici interventi della Corte costituzionale sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotta dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, era rimasta vigente una clamorosa asimmetria fra le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda, inappellabili, e quelle di proscioglimento per una contravvenzione punibile con la sola ammenda³. Tale vistoso squilibrio era stato correttamente eliminato dal d.lgs. n. 11/2018, che aveva sancito definitivamente l'inappellabilità sia delle sentenze di condanna, anche quando emesse all'esito di giudizio abbreviato – per effetto dell'inciso “in ogni caso” – sia di proscioglimento, comprese le sentenze di non luogo a procedere, relative alle contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa⁴. L'intervento era meritevole di apprezzamento, sia per la limitata gravità e modesto allarme sociale delle fattispecie contravvenzionali punite con ammenda o con pena alternativa, sia per la paradossale situazione previgente che sanciva l'appellabilità delle sentenze assolutorie e l'inappellabilità delle pronunce di condanna per i predetti reati.

Allo stato attuale, l'art. 13, comma 1, lett. c) estende l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, oggi riferita alle sole contravvenzioni punibili con la sola ammenda, anche ai delitti per i quali la legge prevede la multa, sola o in alternativa alla pena detentiva. Più precisamente, l'esplicito riferimento alle contravvenzioni cede il passo alla più vasta categoria di “reati”, con la seguente direttiva: “prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa”⁵.

A ciò deve aggiungersi quanto previsto dalla lett. e) che amplia il raggio d'inappellabilità alle sen-

² Al riguardo, P. Ferrua, *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1158; M. Bargis, *Nuovi orizzonti per le impugnazioni penali nello schema di legge delega proposto dalla commissione ministeriale*, in *Legislazione pen., on line*, 31 maggio 2021; Ead., *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2015, I, p. 4; A. Scafati, *Processo penale, ragionevole durata e recenti proposte*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1312 ss.

³ C. Cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, p. 75, con i commenti di A. Scafati, *Restituito il potere d'impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, *ivi*, p. 78; E. Marzaduri, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, *ivi*, p. 84; G. Frigo, *Una parità che consolida disuguaglianze*, *ivi*, p. 87. La sentenza n. 26/2007 è stata pubblicata in *Giur. cost.*, 2007, p. 221, con osservazioni di A. Bargis-A. Gaito, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria: a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali*, *ivi*, p. 240 s., e F. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e “parità delle armi” nel processo penale*, *ivi*, p. 250 s. Su tale decisione la letteratura è vastissima; al riguardo: M. Ceresa-Gastaldo, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere d'appello del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 618 s.; A. De Caro, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 622 s.; P. Ferrua, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al “riesame” dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 611 s. Il Giudice delle Leggi ha accolto la questione limitatamente alla violazione dell'art. 111 comma 2 Cost., ritenendo la rimozione della legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento, introdotta dalla l. n. 46/2006, espressione di «una radicale asimmetria» tra accusa e difesa. Successivamente è intervenuta C. Cost., 4 aprile 2008, n. 85, in *Giur. cost.*, 2008, p. 1032 s., con osservazione di M. Bargis, *L'imputato può nuovamente appellare (con un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina e nel contempo crea asimmetrie*, *ivi*, p. 1046 s. La sentenza è stata pubblicata anche in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 333, con commento di L. Algeri, *Nuovi sviluppi in materia di appello dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento*; e in *Arch. pen.*, 2008, p. 73 s., con commento di A. Famiglietti, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina l'ultimo tassello*.

⁴ A riguardo, A. Scafati, *Anti-panegirico dell'intervento legislativo sulle impugnazioni*, in questa *Rivista*, 2018, p. 995; nonché, volendo, A. Famiglietti, *Novità legislative interne*, in questa *Rivista*, 2018, p. 450.

⁵ Per l'effetto potranno diventare inappellabili, le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative ai delitti di cui agli artt. 328, 335, 388, 441, 451, 515, 570, 590, 594, 604-bis, 641 c.p.; in tal senso, G. Ichino, *“Riforma Cartabia e processo d'appello”*, in *Quest. giust.*, 29 novembre 2021, p. 5.

tenze di non luogo a procedere. Viene così ripristinata la normativa introdotta dalla l. 24 novembre 1999, n. 468 (legge-delega in tema di competenza penale del giudice di pace) che già allora aveva ridotto l'area di appellabilità oggettiva. Il giudizio di secondo grado era precluso per tutte le sentenze di condanna, proscioglimento e di non luogo a procedere concernenti reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. All'epoca, però, tali disposizioni ebbero vita breve per effetto delle modifiche apportate dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, che reintrodusse il previgente art. 593, comma 3, c.p.p.⁶.

Ma a distanza di più di venti di anni, la l. n. 134/2021 estende nuovamente il perimetro dell'inappellabilità oggettiva, comprendendovi anche la sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. L'obiettivo, delineato dall'art. 1, comma 17, l. n. 134/2021, è l'implementazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, disciplinate dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, in cui è compreso il lavoro di pubblica utilità. Originariamente prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, tale sanzione è stata successivamente applicata a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche in sostituzione di pene detentive che, all'esito della commisurazione, non eccedano i tre anni di reclusione. È doveroso precisare che la riforma non pregiudica il diritto di difesa, poiché la sostituzione della pena detentiva potrà avvenire solo a fronte di una richiesta, consenso o mancata opposizione dell'imputato. Sull'opposto versante dell'inappellabilità soggettiva, la legge in commento non è intervenuta sulla legittimazione del p.m. ad impugnare le sentenze di condanna e di proscioglimento, nonostante la soppressione dell'appello della parte pubblica fosse stata inserita nella proposta della Commissione Lattanzi. Non sono mancate, però, opinioni critiche che hanno censurato l'eccessiva timidezza del legislatore delegante, giustificata solo dall'impatto divisivo dell'inappellabilità delle sentenze proscioglimento, come l'annosa vicenda della l. 20 febbraio 2006, n. 46 e la conseguente giurisprudenza costituzionale in materia hanno dimostrato⁷.

LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO

Un ulteriore criterio di delega, finalizzato allo snellimento del giudizio di secondo grado, ne prevede la celebrazione con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza. A tutti gli effetti la l. n. 134/2021 assume il rito cartolare a modello base del giudizio di appello⁸, promuovendo il sistema emergenziale della legislazione pandemica a regime ordinario. Nonostante l'esperienza maturata in questi due anni abbia evidenziato il ricorso sempre più massivo al rito camerale anche nei procedimenti "ordinari"⁹, data la natura tecnica delle questioni trattate e l'esaustività degli atti di impugnazione, la dottrina ha stigmatizzato il sacrificio dell'oralità, giungendo a definire il contraddittorio cartolare un

⁶ Il raggio d'inappellabilità oggettiva si era, dunque, nuovamente ridotto, avendo ad oggetto le sole sentenze concernenti contravvenzioni, con l'esclusione del secondo grado di merito a fronte di condanne alla sola pena dell'ammenda e di sentenze di proscioglimento (o di non luogo a procedere) relative a contravvenzioni punite in astratto con la pena pecuniaria o con pena alternativa.

⁷ C. Cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, p. 75, con i commenti di A. Scalfati, *Restituito il potere d'impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, *ivi*, p. 78; E. Marzaduri, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, *ivi*, p. 84; G. Frigo, *Una parità che consolida disuguaglianze*, *ivi*, p. 87. La sentenza n. 26/2007 è stata pubblicata in *Giur. cost.*, 2007, p. 221, con osservazioni di A. Bargi e A. Gaito, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria: a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali*, *ivi*, p. 240 s., e F. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e "parità delle armi" nel processo penale*, *ivi*, p. 250 s. Su tale decisione la letteratura è vastissima; al riguardo: M. Ceresa-Gastaldo, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere d'appello del pubblico ministero*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 618 s.; A. De Caro, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 622 s.; P. Ferrua, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 611 s. Il Giudice delle Leggi ha accolto la questione limitatamente alla violazione dell'art. 111, comma 2, Cost., ritenendo la rimozione della legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento, introdotta dalla l. n. 46/2006, espressione di «una radicale asimmetria» tra accusa e difesa.

⁸ Al riguardo, sulle scelte della Commissione Lattanzi, A. De Caro, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, p. 14 s.; P. Ferrua, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *disCrimen*, 12 luglio 2021, p. 10 s.

⁹ Così, G. Ichino, *"Riforma Cartabia" e processo d'appello*, in *Quest. giust.*, 29 novembre 2021, p. 9.

«ossimoro ontologico»¹⁰. Punto di partenza di tale impostazione è il principio di oralità fisiologicamente contrapposto alla scrittura, che rappresenta un attributo peculiare, insieme alla segretezza, del sistema inquisitorio. Il codice di rito penale del 1988 opta, fin dalla legge delega, per un processo penale improntato ai caratteri del sistema accusatorio, mediante «l'adozione del metodo orale». A tal fine, si è evidenziato come il rito camerale non partecipato comporti un sacrificio del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, «espressione di una linea di tendenza controriformatrice del processo penale»¹¹, in cui un recupero di garanzia è insito nella possibilità data alla parte appellante e “in ogni caso all'imputato e al suo difensore” di partecipare all'udienza.

Sempre per rispondere alla logica di deflazione del giudizio di secondo grado, si delega il Governo a eliminare le preclusioni al concordato sui motivi previste dall'art. 599-*bis*, comma 2, c.p.p. per taluni reati, analogamente a quanto avviene, per gli stessi, rispetto al patteggiamento allargato¹². Il concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-*bis*, rappresenta una modalità di definizione «che risponde ad una finalità deflattiva di cui tener conto nella modulazione del trattamento punitivo»¹³, anche se l'istituto non ha trovato un'applicazione significativa dalla sua reintroduzione con la riforma Orlando, probabilmente a causa dei criteri troppo restrittivi stabiliti per orientare la valutazione dei magistrati, ai sensi dell'art. 599-*bis*, comma 4, c.p.p.

Con riferimento, infine, all'appello contro una sentenza di proscioglimento, vengono introdotti limiti alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale *ex art.* 603, comma 3-*bis*, c.p.p. Si prevede che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado. Il testo dell'art. 13, comma 13, lett. l) evidenzia due precisi tratti distintivi rispetto alla norma oggi vigente. In primo luogo scompare il riferimento al pubblico ministero, quale soggetto appellante la sentenza liberatoria; in subordine, la rinnovazione “obbligatoria” viene espressamente circoscritta alle prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado. Previsione, quest'ultima, intesa a limitare il perimetro applicativo dell'istituto, che non consente più di applicare la rinnovazione istruttoria alle ipotesi di prove assunte sia nell'incidente probatorio, sia nel giudizio abbreviato. Il punto di partenza di tale modifica è l'interpolazione dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p. ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103, che ha rappresentato una forma di recepimento, sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia delle direttrici esegetiche delle Sezioni Unite Dasgupta¹⁴ e Patalano¹⁵. La scelta della legge delega è dunque finalizzata alla configurazione del giudizio di secondo grado quale controllo del provvedimento impugnato, con un progressivo allontanamento dalla funzione di *novum iudicium*; su questi assetti si configura la modifica in materia di rinnovazione istruttoria, che conferma l'obiettivo legislativo di efficienza e riduzione dei tempi del giudizio di appello.

¹⁰ Testualmente A. De Caro, *Riflessioni critiche sulle proposte della Commissione ministeriale in tema di riforma delle impugnazioni penali*, in *Arch. pen.*, 2021, 2, p. 4.

¹¹ Sempre A. De Caro, *op. loc. ult. cit.*

¹² Si tratta dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., dei reati di violenza sessuale aggravata e di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, al traffico di stupefacenti e di tipo mafioso, tratta di persone e riduzione in schiavitù, terrorismo.

¹³ Cass., sez. VI, 27 maggio 2021, P.M. e al., in *CED*, n. 281508-03.

¹⁴ Cass., sez. un., 28 aprile 2016, Dasgupta, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3203, che ha limitato l'operatività della previsione alle sole prove decisive.

¹⁵ Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2666, che ha affermato l'applicabilità della norma anche al giudizio di appello che segue al rito abbreviato.